

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI
DELL'ART. 54 DEL D.L.GS. 50/2016 RELATIVO
ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PORTINERIA, SICUREZZA,
VIGILANZA, ACCOGLIENZA AL PUBBLICO E PRESIDIO DEI
LUOGHI PRESSO L'AUTODROMO DI IMOLA - CIG 8821551E2A**

TRA

FORMULA IMOLA S.P.A.

E

PRESTATORE DI SERVIZI

TRA

Formula Imola S.p.A., con unico socio, Partita IVA n. 02823951203, con sede in Imola (BO), Piazza Ayrton Senna de Silva n. 1 in persona di, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato (nel seguito per brevità anche “Formula Imola”)

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __; P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, Via ____, in persona del __ e legale rappresentante ____, giusti poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del __ e legale rappresentante ____, nella sua qualità di _____ [eventuale impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante __, sede legale in __, Via __, capitale sociale Euro __=, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _ _____, repertorio n. __] (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO

- che Formula Imola ha indetto una gara comunitaria nella forma della procedura aperta ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per l'affidamento in appalto dei

servizi di portineria, sicurezza, vigilanza, accoglienza al pubblico e presidio dei luoghi effettuarsi presso l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola;

- che il bando n.-IT relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT/2021 del 2021 e sulla GURI - V Serie Speciale - n. del 2021;
- che la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo Formula Imola all'affidamento di un numero predeterminato di Contratti Attuativi (Ordini di Acquisto), bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione e fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordini di Acquisto deliberati da Formula Imola nel periodo di validità ed efficacia del presente Accordo Quadro;
- che i singoli Contratti Attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra Formula Imola e il Fornitore attraverso l'emissione di Ordini di Acquisto secondo le modalità e i termini indicati negli stessi;

- che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara a tal fine indetta da Formula Imola e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire gli Ordini di Acquisto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, nei suoi allegati e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- che il DEC - Direttore dell'esecuzione del Contratto per l'espletamento delle attività di competenza è _____
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare, salvo quanto a precisarsi con i singoli Ordinativi di Acquisto, e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro ... a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti

contenuti nel presente atto e nel Capitolato Speciale e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nel Capitolato Speciale e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Speciale), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "D" (Fideiussione), l'Allegato "E" (Assicurazione), l'Allegato "F" (DUVRI).

Articolo 2. Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il rapporto tra le parti è regolato:

- a) da quanto previsto nel presente Accordo Quadro, dai suoi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati, nonché dai Contratti Attuativi (Ordini di Acquisto) che saranno emessi da Formula Imola in base allo stesso;
- b) dal Capitolato Speciale e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Accordo Quadro e quanto contenuto nel Capitolato Speciale, prevarranno le previsioni contenute nell'Accordo Quadro.

Articolo 3. Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa all'affidamento dei servizi di portineria, sicurezza, vigilanza, accoglienza al pubblico e presidio dei luoghi presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con le modalità meglio indicate nel Capitolato Speciale e nell'Offerta del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a effettuare le attività secondo le modalità di gestione ed erogazione espressamente previste nel Capitolato Speciale in relazione alla tipologia di prestazione ed evento e nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, ai livelli delle prestazioni, all'organizzazione e composizione del team di lavoro e in generale alle specifiche tecniche e alle condizioni ivi stabilite.

Qualora prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro sia necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Formula Imola può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016. Formula Imola si riserva altresì la facoltà di apportare variazioni al contratto nei limiti di cui all'art.106 co.1.

Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Formula Imola ad effettuare i servizi richiesti con i singoli Ordini di Acquisto.

La stima dei fabbisogni riportati nel Capitolato Speciale è indicativa e potrà subire variazioni significative in funzione delle diverse esigenze di Formula Imola. Pertanto, i fabbisogni indicati non sono da considerarsi vincolanti per Formula Imola, né possono essere fonte di alcuna obbligazione di Formula Imola verso il Fornitore.

Resta fermo che costituisce causa di inadempimento contrattuale il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Speciale.

Articolo 4. Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di n. 12 mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del rapporto che sarà comunicata per iscritto al Fornitore dal DEC mediante sottoscrizione congiunta di apposito verbale tra Formula Imola e l'Impresa Aggiudicataria.

La Stazione Appaltante si riserva di ricorrere, entro la data di scadenza del contratto, all'affidamento dell'opzione – di 12 mesi in 12 mesi – per ulteriori 24 mesi al massimo, per un totale di 36 mesi.

La Stazione Appaltante si riserva comunque e in qualsiasi momento del periodo contrattuale, di implementare, ridurre o variare gli spazi da presidiare, senza variazione d'offerta concordata e dei prezzi offerti.

La durata dell'Accordo Quadro potrà inoltre essere prorogata, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Fornitore. In tal caso il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Formula Imola.

Formula Imola si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dell'Accordo Quadro nei casi previsti dall'art. 107 del D.lgs 50/2016.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del su citato art.107, Formula Imola sarà tenuto a riconoscere al Fornitore a titolo di risarcimento un importo determinato secondo quanto previsto all'art.10 co.2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

n.49 del 7 marzo 2018.

Articolo 5. Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore è tenuto (i) a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Formula Imola in occasione dell'avvio del rapporto, nonché (ii) a uniformarsi, nel corso dell'esecuzione contrattuale, alle disposizioni contenute negli ordini di servizio impartiti dal DEC e nei singoli Ordinativi di Acquisto, pena la risoluzione dello stesso ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle Attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo Articolo 7.

Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti di Formula Imola.

Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne Formula Imola da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Articolo 6. Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati.

In relazione a quanto previsto nel precedente capoverso, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi di personale altamente specializzato nelle prestazioni contrattuali dovute. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale

che dovessero essere, eventualmente, impartite da Formula Imola, nonché a dare al DEC a mezzo fax immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque entro 24 ore dal verificarsi della stessa. Formula Imola potrà accertare, in ogni tempo ed in relazione alla natura dell'attività svolta, la idoneità professionale dei soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi (Ordini di Acquisto).

Il Fornitore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti.

Formula Imola rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra il Fornitore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con Formula Imola. Il Fornitore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque in via esclusiva, nei rapporti interni con Formula Imola, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

Il Fornitore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne Formula Imola da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Accordo Quadro eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 7. Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto da Formula Imola al Fornitore per l'esecuzione delle Attività è pari ad Euro _____ per ogni ora di servizio, oltre ad Euro 0,79 per ora per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso prestato da ogni singolo addetto, impiegato sino ad un monte ore massimo stimato di complessive 18.000 ore, per un importo massimo annuale di euro _____, ed è regolata e determinata come dall'Offerta Economica.

Il Fornitore procederà alla fatturazione di tali corrispettivi come previsto nel Capitolato Speciale.

I relativi pagamenti saranno effettuati entro il termine di 90 giorni data ricevimento fattura mediante _____ previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, degli adempimenti di legge, delle attività effettuate, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative dei servizi espletati, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati, fermo restando quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 in ordine in ordine alla verifica di conformità delle prestazioni contrattuali. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni Formula Imola opererà, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Formula Imola del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC.

Il pagamento del saldo sarà effettuato previa emissione del certificato di verifica di conformità ed è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria o assicurativa pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e la definitività dello stesso.

Ciascuna fattura dovrà fare riferimento al presente Accordo Quadro, al CIG comunicato da Formula Imola ed alla singola prestazione cui si riferisce e dovrà essere e dovrà essere fatta pervenire tramite pec all'indirizzo

Articolo 8. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subcontratto dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza il Fornitore deve dare diretta e puntuale evidenza a Formula Imola che,

ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Fornitore stesso. Il Fornitore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti altresì a dare immediata comunicazione a Formula Imola e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà la risoluzione del contratto

Articolo 9. Penali

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate al Fornitore le penali indicate nel par. 16 del Capitolato Speciale cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 10. Garanzia

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi Ordinativi di Acquisto, e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte delle Attività, il Fornitore medesimo consegna a Formula Imola, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, garanzia, bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto di credito o ente assicurativo, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito alla durata dell'Accordo Quadro di 12 mesi, come aumentato ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, pari a Euro _ = (____/00); resta fermo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016 in ordine alla riduzione della garanzia.

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente alla data di emissione del certificato verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La fideiussione di cui al presente articolo - conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.lgs 50/2016, approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018

(GU n. 83 del 10 aprile 2018) - dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta

della stazione appaltante;

- la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei confronti di Formula Imola.

Il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui Formula Imola si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta di Formula Imola. In caso di inadempimento a tale obbligo al Formula Imola procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore ferma restando la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Resta inteso che ove la polizza garanzia non sia consegnata a Formula Imola, ovvero non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula dell'Accordo Quadro.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo Formula Imola ha la facoltà di sospendere il versamento dei pagamenti o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

Articolo 11. Tessere di riconoscimento

Il Fornitore (nonché l'eventuale Impresa subappaltatrice e/subcontraente) dovrà munire tutto il personale alle proprie dipendenze che abbia accesso presso l'Autodromo di apposita tessera di riconoscimento ex art 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/2008, come modificato anche dall'art. 5 della Legge 136/2010.

Articolo 12. Responsabilità e Assicurazione

Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle Attività.

In conseguenza di ciò il Fornitore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche del servizio ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all'Accordo Quadro.

Il Fornitore è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e

immateriale - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché a terzi. Il Fornitore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori e subcontraenti. Restano a carico dell'esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto nonché l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Il Fornitore è tenuto a dotarsi, per tutto il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, di idonea copertura assicurativa rilasciata in relazione alla esecuzione del presente Accordo Quadro da primaria società di Assicurazione e riferita anche all'attività di eventuali ditte subappaltatrici, relativamente a:

- R.C.T. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dal Fornitore o da persone di cui il Fornitore è tenuto a rispondere;

Condizioni particolari:

- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti di Formula Imola, ai subappaltatori/subfornitori e loro dipendenti;

- Massimale unico minimo € 10.000.000;
 - Lavoro presso terzi con sottolimito pari al massimale garantito;
 - Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato;
 - Danni a impianti e/o macchinari;
 - Danni a qualsivoglia cosa di terzi.
- R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera con massimale minimo unico di Euro 10.000.000.

Il Fornitore si obbliga a consegnare a Formula Imola le suddette polizze contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro che si allegano sub "E" al presente Accordo Quadro e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

Resta inteso che, ove suddette polizze non siano consegnate a Formula Imola, ovvero non siano conformi alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula dell'Accordo Quadro medesimo.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la copertura assicurativa, ovvero sia a qualsiasi titolo ridotto il massimale a favore di Formula Imola, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione a Formula Imola medesimo entro quarantotto ore dal verificarsi dell'evento e a disporre immediatamente, senza soluzione di continuità, il rinnovo delle polizze e/o il reintegro del massimale ai livelli di cui al comma precedente.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente Articolo 7 o dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del successivo Articolo 13.

Articolo 13. Risoluzione e recesso

Oltre a quanto previsto dall'art.108 del D.lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che Formula Imola, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con pec o raccomandata A./R.,e i singoli ordinativi nei seguenti casi:

- a) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro;
- b) in caso di non ottemperanza a quanto previsto dal precedente Articolo 10 (Garanzia) e Articolo 12 (Responsabilità e assicurazione);
- c) nei casi di cui all'Articolo 18 (Divieto di cessione),
- d) in caso di violazione degli obblighi di cui all'Articolo 19 (Sicurezza).

Articolo 14. Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

L'Accordo Quadro è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative all'Accordo Quadro medesimo e ai relativi subcontratti siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9-bis della L. 136/2010.

Articolo 15. Subappalto

[da inserire se il subappalto non è stato richiesto in sede di gara]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nel Capitolato Speciale, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

In caso di subappalto il Fornitore dovrà consegnare a Formula Imola almeno venti giorni

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni copia del Contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Fornitore è obbligato a trasmettere al Poligrafico, entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Formula Imola corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte del Fornitore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 30 comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16. Modificazioni

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente Accordo Quadro sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

Articolo 17. Invalidità parziale

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Accordo Quadro dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente Accordo Quadro, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente Accordo Quadro. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

Articolo 18. Divieto di cessione

Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, l'Accordo Quadro ovvero l'esecuzione di una o più delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, salvo quanto previsto in caso di subappalto e fermi i casi consentiti dalla legge.

Il Fornitore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dall'Accordo Quadro, senza il preventivo consenso scritto di Formula Imola. La violazione dei divieti di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 19. Sicurezza

Il Fornitore si obbliga a osservare e dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, alle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e con terzi (DUVRI), a rispettare le obbligazioni della vigente normativa sulla sicurezza, salute e igiene sul lavoro, sulla prevenzione incendi di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da quello dei subappaltatori.

Articolo 20. Comunicazioni e domicilio

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo Quadro o nei suoi Allegati, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente Accordo Quadro, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o fax ai seguenti indirizzi:

se a Formula Imola:

Imola (BO), Piazza Ayrton Senna de Silva n. 1

info@pec.autodromoimola.it

+39 0542 30420

Se al Fornitore:

.....

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo Quadro e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 21. Informazioni riservate e privacy

Il Fornitore si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro) che siano relative a Formula Imola, al contenuto e all'esecuzione del presente Accordo Quadro, che gli siano state comunicate prima della stipulazione dell'Accordo Quadro o di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione di questo.

L'inosservanza agli obblighi di cui al citato accordo di riservatezza costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Europeo 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiarano di essersi

reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22. Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione, validità, efficacia, risoluzione cessazione ed interpretazione dell'Accordo Quadro sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 23. Responsabilità amministrativa degli enti, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Codice Etico e Segnalazioni di Whistleblowing

Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ss.mm.ii. (cd. Normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti), alla L. 6 novembre 2012, n. 190 ss.mm.ii. (cd. Legge Anticorruzione), al D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. e alla L. 179/2017 (cd. Legge Whistleblowing), nonché di essere a conoscenza che Formula Imola ha adottato e attua un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), un Codice etico (di seguito, il "Codice") e un Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "P.P.C.T."). Il Fornitore dichiara altresì di aver letto i documenti sopra menzionati, disponibili on line sul sito internet di Formula Imola all'indirizzo <http://www.autodromoimola.it/>, di aver compreso i principi e gli ambiti di applicazione rientranti nella attività del presente Accordo Quadro. Tanto premesso il Fornitore, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- 1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Modello, P.P.C.T. e Codice Etico e tenere una condotta in linea con i suddetti e comunque tale da non esporre il Poligrafico al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Poligrafico a violare i principi del Modello, P.P.C.T. e Codice Etico o a tenere una condotta non conformi agli stessi, astenendosi da

qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato e/o responsabilità del Poligrafico ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012.

Inoltre il soggetto che, in qualità di lavoratore o collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Formula Imola, sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro di illeciti o altre irregolarità commesse, è tenuto a segnalarle a Formula Imola al fine di tutelare l'interesse all'integrità dell'Azienda.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Formula Imola a risolvere l'Accordo Quadro con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Il Fornitore manleva sin da ora Formula Imola per eventuali sanzioni o danni che possano derivare a quest'ultimo

Articolo 25. Patto di integrità

Il Fornitore dichiara espressamente di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità" e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza conformando la propria condotta agli obblighi ivi contenuti.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Formula Imola a risolvere il presente Accordo Quadro con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 26. Legge applicabile

Il presente Accordo Quadro è disciplinato dalla legge italiana.

Articolo 27. Spese

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro sono a carico del Fornitore. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Bologna, li _____

Formula Imola S.p.A.

Il Fornitore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il Fornitore dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso Accordo Quadro ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:

.....

Bologna li _____

Il Fornitore

ALLEGATI

“A” (Capitolato Speciale)

“B”(Offerta Economica del Fornitore)

“C”(Offerta Tecnica del Fornitore)

“D” (Fideiussione)

“E” (Assicurazione)

“F” (DUVRI)